



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

**Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata alle scuole di danza**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* e, in particolare, l'articolo 80, comma 2;



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

CONSIDERATO che le scuole di danza private svolgono una funzione didattica e artistica diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, che avvicina le giovani generazioni alla conoscenza e alla pratica della disciplina coreutica e che dette scuole possono costituire anche sedi di allenamento e perfezionamento per i professionisti del settore;

TENUTO CONTO che le scuole di danza private per l’esercizio della loro attività didattica sono tenute a sottoscrivere presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) o altri organismi di gestione collettiva, una licenza o un abbonamento annuale per il pagamento dei diritti d’autore sulle opere musicali utilizzate;

TENUTO CONTO dell’impatto negativo prodotto in conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19 sulle scuole di danza private;

TENUTO CONTO che solo le scuole di danza private aventi natura giuridica di Associazioni o Società sportive dilettantistiche sono state oggetto dei contributi a fondo perduto disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport;

RITENUTO opportuno destinare quota parte delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il riconoscimento di un contributo alle scuole di danza private non configurate come Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche o comunque non facenti capo al Coni;

### DECRETA

#### Art. 1

*(Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per il sostegno alle scuole di danza private)*

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno delle scuole di danza private non configurate come Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al Coni.

2. Per l’attuazione del presente decreto la Direzione generale Spettacolo si avvale della collaborazione della Società Italiana Autori ed Editori (di seguito “SIAE”).

3. Attraverso un’apposita convenzione con la SIAE sono definite le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l’istruttoria delle medesime, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione dei soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali revoche e la modalità del trasferimento delle risorse alla SIAE ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del presente



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

decreto e all'erogazione dei contributi.

4. La SIAE verifica, in particolare, sulla base dei dati in proprio possesso, le autodichiarazioni rilasciate dagli istanti relative al requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). La convenzione di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità di interlocuzione tra SIAE e gli altri organismi di gestione collettiva coinvolti.

### Art. 2

#### *(Soggetti ammissibili, requisiti e presentazione delle domande)*

1. Per accedere al contributo, possono presentare domanda le scuole di danza private con il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) non essere soggetti giuridici configurati come Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche;
- c) non essere soggetti giuridici facenti capo al CONI;
- d) aver svolto la propria ordinaria attività didattica per l'anno scolastico 2019/2020 ed avere ordinaria attività didattica in corso di regolare svolgimento alla data del 28 febbraio 2020;
- e) aver assolto, in favore di SIAE o di altro organismo di gestione collettiva, al pagamento dei diritti d'autore per l'utilizzo delle opere musicali in occasione di corsi di danza, relativi all'anno 2019;
- f) essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali, se dovuti;
- g) non aver riportato condanne definitive per violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

2. La domanda di contributo deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, da autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità del legale rappresentante della scuola di danza in corso di validità.

3. Non sono ammessi al contributo di cui al presente decreto gli organismi già beneficiari di contributi FUS per progetti triennali 2018/2020.

4. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la SIAE pubblica sul proprio sito un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

5. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda di contributo in via telematica, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata sul sito istituzionale dalla SIAE.

### Art. 3

#### *(Assegnazione delle risorse)*

1. L'assegnazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo, al termine



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

delle verifiche documentali concluse dalla SIAE entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. La Direzione generale Spettacolo, entro 5 giorni dalla ricezione dell'elenco dei beneficiari, dà disposizione, fermo quanto previsto all'articolo 4, alla SIAE che procede all'erogazione dei contributi agli aventi diritto.

2. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali.

### Art. 4

#### *(Verifiche e controlli)*

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri è disposta, con provvedimento della Direzione generale spettacolo, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla SIAE, nell'ambito dei compiti ad essa affidati, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può prevedere, nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, nonché le modalità per il successivo trasferimento di somme oggetto di provvedimenti di revoca o riduzione all'Amministrazione stessa.

### Art. 5

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio, ovvero su un capitolo di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità 8 della Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la quale provvede a trasferirle alla SIAE, ai sensi dell'articolo 1, per l'erogazione dei contributi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 29 ottobre 2020

IL MINISTRO